

COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 DEL 30/05/2013

OGGETTO : PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il giorno 30/05/2013 alle ore 18:00 presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

DEL BEN DANIELE

VENGHI CLAUDIO

LIBERALI MARIO

ORENI MONICA

Assenti

CRESPI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta:

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 05/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012/ 2014;.

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorso trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esuberanti e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

- l'articolo 89, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla

determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 91 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

- 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale,*
- 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze,*
- 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente,*
- 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

Richiamato inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
- 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visti in particolare i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del d.l. 31 maggio

2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

Visto inoltre l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale testualmente recita:

Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere definiti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.

Considerato che ad oggi la dotazione organica di un Comune è la ricognizione delle categorie di personale e del numero di unità, per ciascuna categoria, necessarie per assicurare l'espletamento delle funzioni e dei servizi dell'Ente, il tutto nell'ambito e con i limiti alle assunzioni e di finanza che oggi pone la legislazione.

Considerato che i profili professionali sono la identificazione delle mansioni e/o funzioni che il singolo dipendente è chiamato a svolgere e che, pertanto, può esservi il mutamento del profilo professionale, a seguito di motivata richiesta del responsabile del servizio del settore, senza dover procedere alla variazione della dotazione organica, pur operando un nuovo inquadramento

professionale nell'ambito della categoria di appartenenza. Ciò perché all'interno di ogni categoria le funzioni sono molteplici, fungibili e tutte esigibili dal dipendente. È sintomatica la circostanza che il contratto collettivo nazionale di lavoro si limita a descrivere una mera esemplificazione dei profili professionali ed ogni singolo Ente, entro le linee – guida così tracciate, è libero di crearli in modo duttile e flessibile in relazione alle proprie esigenze (C.Stato, V, n. 5983 del 5 luglio 2011).

Preso atto che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 267/2000 – TUEL;

Atteso che sulla base del sopra citato quadro normativo gli enti soggetti a patto:

- devono assicurare la costante e progressiva riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente (limite di spesa);
- possono assumere unicamente se hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente e l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti è inferiore al 50%;
- se rispettano le condizioni di cui sopra, possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa dei cessati dell'anno precedente;
- ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, il costo delle assunzioni di personale addetto alla polizia locale, all'istruzione pubblica e al settore sociale vengono calcolate in misura ridotta del 50%;
- possono garantire l'integrale copertura del turn over solamente per il personale addetto alla polizia locale e qualora l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti non superi il 35%;

Visto infine l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 12, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- 1) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- 2) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;


Preso atto che tale limite può essere superato a decorrere dall'anno 2013 limitatamente per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando l'obbligo di non superare la spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:



- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: "Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali";
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: "Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale";
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: "Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità";

Visto l' art. 16, commi 1 e 8, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n. 135/2012 a mente del quale:

1. *Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*

8. *Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti.*

Visto l' art. 2, commi 11 e seguenti, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n. 135/2012 a mente del quale:

11. *Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:*

a. *applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:*

- 1) *che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;*
- 2) *che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo*

24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- b. predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
- c. individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
- d. in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
- e. definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2013-2015, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente:

- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50% come da allegati "B" e "C" al presente atto;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2015 allegato "A" al presente atto, predisposta dal servizio personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale a seguito di attenta valutazione:

- a. del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b. delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c. dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che:



- rispetto alla rilevazione delle eventuali eccedenze di personale risultano identificabili alcune situazioni da tenere monitorate:
 - o processi di esternalizzazione di funzioni/servizi effettuate o in atto;
 - o processi di informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, che hanno ridotto i tempi di gestione di determinate attività e procedimenti;
 - o trasferimento di funzioni e processi ad altri soggetti pubblici o forme di gestione associata di funzioni;
 - o servizi non più erogati, processi non più gestiti o che hanno subito un'evoluzione radicale a seguito di vincoli stringenti di natura finanziaria.
- l'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 183/2011 impone l'obbligo della rilevazione annuale delle eccedenze di personale, che può rappresentare un'importante occasione di sviluppo organizzativo interno: essa diviene infatti un'ulteriore possibilità per effettuare un'analisi finalizzata all'allineamento dell'assetto organizzativo e della dotazione di personale alle effettive esigenze dell'ente e ai processi di innovazione in atto, migliorando l'equa distribuzione di professionalità nell'ambito delle diverse strutture. In sede di programmazione viene promossa la valutazione delle competenze presenti e di quelle necessarie per l'efficace gestione delle attività, permettendo l'individuazione di eventuali percorsi di riqualificazione dei dipendenti in possesso di professionalità obsolete, mentre la mobilità collettiva deve essere attivata ove siano rilevate eccedenze di personale.

Precisato che il d.lgs. n. 165/2001 disciplina due tipi di mobilità: quella d'ufficio (artt. 33, 34 e 34 bis) e quella volontaria (art. 30). La mobilità d'ufficio mira al riassorbimento del personale in eccedenza attraverso una procedura che si conclude - ove il personale in esubero non possa essere impiegato diversamente nell'ambito della medesima amministrazione ovvero presso altre amministrazioni - con il collocamento in disponibilità (art. 33 c. 7) per la durata massima di ventiquattro mesi durante i quali esso percepisce un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale (comma 8), fermo restando che, decorsi infruttuosamente detti ventiquattro mesi, "il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto" (comma 4). Diverso è l'istituto e la regolamentazione della mobilità volontaria (art. 30), la quale si configura come una fattispecie di cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento presso l'amministrazione che ha posti di funzione vacanti e disponibili.

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001, allegato "D" al presente atto, in sede di programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Considerato altresì che dalla predetta ricognizione non emerge la necessità di procedere a nuove assunzioni, salva la sostituzione del personale eventualmente collocato a riposo o dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause.

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate.

Ritenuto pertanto di approvare l'allegata programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2013-2015 e l'allegata dotazione organica;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Acquisiti sulla proposta il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del TUEL d.lgs. n. 267/2000;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2013-2015 e la dotazione organica dell'ente che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che:
 - o la programmazione triennale del fabbisogno di personale allegata sub "A" è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - o l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge n. 296/2006 e dell'articolo 76 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
- 3) Di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore ai fini di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, nonché alle OO.SS. e alle R.S.U.;
- 5) Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del d.lgs. n. 267/2000.



ALLEGATO A

Programma triennale del fabbisogno di personale 2013 - 2015 e piano annuale delle assunzioni 2013

Date le restrizioni imposte dalla normativa di riferimento, non si prevede nessuna nuova assunzione di personale, si procede solo alla sostituzione dell'eventuale personale collocato a riposo e dell'eventuale personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri Enti o cessato per altre cause.

Dotazione Organica

categoria	n.posti previsti	Tab. iniziale in euro individ. al 31.12.05	Tab. iniziale in euro complessivo
D3	2	24.100,42	48.200,84
D	3	20.876,60	62.629,81
C	18	19.070,73	343.273,13
C P/T 26 ore	1	13.773,31	13.773,31
B3	3	17.968,08	53.904,24
B	3	16.996,97	50.990,91
A	0	16.098,52	-
totali	30	128.884,63	572.772,23

Valore di riferimento per la rideterminazione della dotazione organica:

Valore di riferimento per rid. G.C. 117/06 valori individuali in vigore al 31.12.05	582.295,79
Valore di riferimento per rid. G.C. 174 dell'15.12.2009 valori individuali in vigore al 31.12.05	573.085,30
Nuovo Valore di riferimento G.C. 93 del 05.07.2012 individuali in vigore al 31.12.05	572.772,23

dall'01.01.2013

categoria	n.posti previsti	n.posti coperti	n. posti vacanti
D3	2	2	0
D	3	3	0
C	18	17	1
C P/T	1	0	1
B3 (1 PT)	3	2	1
B	3	3	0
A	0	0	0
totali	30	27	3

Rendiconto 2012 - Comuni con popolazione oltre i 5000 abitanti

7. Spese per il personale

7.1 La spesa per il personale impegnata nel 2012
comma 557 della legge 296/2006.

RIENTRA

nei limiti di cui all'art. 1,

7.2 L'Ente ha considerato come riferimento per ridurre la spesa ai sensi dell'art. 1 comma 557
della legge 296/2006 l'annualità

2011

Nella tabella deve essere indicata la spesa impegnata

	2011	2012
Spese intervento 01	837.321,89	1.020.837,55
Spese intervento 03	38.577,00	54.002,00
Irap intervento 07	55.853,30	61.500,00
Altre spese da specificare		
art. 76 c. 1 d.lgs 118/08	212.479,47	
specificare		
specificare		
specificare		
T.spesa personale	1.144.231,66	1.136.339,55
(-) Componenti escluse*	-163.230,27	-156.333,27
(=) componenti assoggettate al limite di spesa*	981.001,39	980.006,28

esclusi incentivi progettazione, recupero ICI, tess.venatori, diritti segreteria e trasferte

Incidenza spesa personale: x spese correnti con dati consuntivo 2012 = € 3.710.337,08; totale spesa personale € 1136.339,55
percentuale = 30,63%

* corrispondenti alle voci indicate nelle relative tabelle

Rosate, 4 aprile 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Teresa Plessi

Maria Teresa Plessi



IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

dot.ssa Giuffrè Mangiagalli

Giuffrè Mangiagalli

Allegato delibera C.C./G.M.
n. 64 del 30/03/2013

"B"

[Handwritten signature]

SPESE PERSONALE ANNO 2012 CONSOLIDATE CON PARTECIPATE (Art. 76 co 7 - d.l. n° 112/2008)

Costo spese partecipate riferite ai dati 2012 determinate con criterio della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - Deliberazione n° 14(AUT/2011/QMIG

METODO DI CALCOLO: il metodo di calcolo di base sulla seguente semplice proporzione: in valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all'ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico). Nel caso in cui la società partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciascun ente proprietari, da sommare ad eventuali corrispettivi, se presenti. Per il calcolo dell'incidenza previsto dall'art. 76, co 7, d.l. n° 112/2008, la quota di spese del personale della società partecipata va a sommarsi alle spese di personale dell'ente, e il totale si divide per le spese correnti dell'ente.

SOCIETA' - PARTECIPATE	FORMULA	CALCOLO	SPESA
S.A.S.O.M ultimo dato 2011	$\frac{\text{spese personale punto B9 conto economico} \times \text{corrispettivi (o ricavi riferiti all'ente)}}{\text{Valore produzione}}$	€ 1.494.887,00 € 618.655,00 <hr/> € 4.884.940,00	€ 189.320,51
C. SERV. CIMITERIALI ultimo dato 2011	$\frac{\text{spese personale punto B9 conto economico} \times \text{corrispettivi (o ricavi riferiti all'ente)}}{\text{Valore produzione}}$	€ 179.555,00 € 48.000,00 <hr/> € 306.289,00	€ 28.138,91
T.A.S.M. ultimo dato 2011	$\frac{\text{spese personale punto B9 conto economico} \times \text{corrispettivi (o ricavi riferiti all'ente)}}{\text{Valore produzione}}$	€ 1.335.453,00 € 116.347,35 <hr/> € 11.401.046,00	€ 13.628,26
CAP HOLDING ultimo dato 2011	$\frac{\text{spese personale punto B9 conto economico} \times \text{corrispettivi (o ricavi riferiti all'ente)}}{\text{Valore produzione}}$	€ 4.001.440,00 € 88.498,74 <hr/> € 60.759.378,00	€ 5.828,28
TOTALE		€ 236.915,96	€ 236.915,96

Totale quota spesa personale Soc
 Partecipate 2011 (ultimo dato disponibile)

Spese pers. Ente 2012 + spese correnti dell'Ente tit.1 consuntivo 2012
 € 1.136.339,55 € 236.915,96

 € 3.710.337,08

37,01%

Art. 76 co 7 - d.l. n° 112/2008

CALCOLO INCIDENZA

Rosate, li 04/04/2013 Il Responsabile settore finanziario - Dott.ssa Giulia Mangiagalli



[Handwritten signature]

Allegato delibera D.C./G.M.
 n. 64 del 30/05/2013

[Handwritten mark]



Allegato delibera C.C./G.M.

n. 64 del 30/05/2013

"D"

COMUNE DI ROSATE

Rosate, 30 maggio 2013

Al Segretario Comunale
Dott.ssa Annachiara Affaitati
Sede

Oggetto: Verifica annuale fabbisogno personale

La sottoscritta, Dott.ssa A. Simonetta Panara, Responsabile del Settore 1 – Area Servizi Amministrativi, ai sensi del Decreto Sindacale nr. 3 in data 22/01/2013, assegnataria di nr. 5 unità (nr. 4 cat. C – di cui nr. 1 part time all'83,33% - e nr. 1 cat. B), con la presente dichiara che, nel settore predetto, non risultano eccedenze di personale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001.

In fede



Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa A. Simonetta Panara)



COMUNE DI ROSATE

Rosate, 30 maggio 2013

Al Segretario Comunale
Dott.ssa Annachiara Affaitati
Sede

Oggetto: **Verifica annuale fabbisogno personale**

La sottoscritta, Dott.ssa Giulia Mangiagalli, Responsabile del Settore 2 – Area Servizi Finanziari, ai sensi del Decreto Sindacale nr. 4 in data 22/01/2013, assegnataria di nr. 2 unità (nr. 2 cat. C), con la presente dichiara che, nel settore predetto, non risultano eccedenze di personale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001.

In fede



Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Giulia Mangiagalli)



COMUNE DI ROSATE

Rosate, 30 maggio 2013

Al Segretario Comunale
Dott.ssa Annachiara Affaitati
Sede

Oggetto: **Verifica annuale fabbisogno personale**

La sottoscritta, Dott.ssa Annalisa Fiori, Responsabile del Settore 3 – Area Servizi alla Persona, ai sensi del Decreto Sindacale nr. 5 in data 22/01/2013, assegnataria di nr. 6 unità (nr. 4 cat. C e nr. 2 cat. B, di cui 1 part time al 66,67%), con la presente dichiara che, nel settore predetto, non risultano eccedenze di personale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001.

In fede



Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Annalisa Fiori)



COMUNE DI ROSATE

Rosate, 30 maggio 2013

Al Segretario Comunale
Dott.ssa Annachiara Affaitati
Sede

Oggetto: **Verifica annuale fabbisogno personale**

Il sottoscritto, Arch. Pietro Codazzi, Responsabile del Settore 4 – Area Servizi Tecnici, ai sensi del Decreto Sindacale nr. 6 in data 22/01/2013, assegnataria di nr. 4 unità (nr. 2 cat. C e nr. 2 cat. B), con la presente dichiara che, nel settore predetto, non risultano eccedenze di personale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001.

In fede



Il Responsabile del Settore
(Arch. Pietro Codazzi)



COMUNE DI ROSATE

Rosate, 30 maggio 2013

Al Segretario Comunale
Dott.ssa Annachiara Affaitati
Sede

Oggetto: **Verifica annuale fabbisogno personale**

Il sottoscritto, Luigi Albizzati, Responsabile del Settore 5 – Area Servizi Polizia Locale, ai sensi del Decreto Sindacale nr. 7 in data 22/01/2013, assegnataria di nr. 5 unità (cat. C), con la presente dichiara che, nel settore predetto, non risultano eccedenze di personale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001.

In fede



Il Responsabile del Settore
(Luigi Albizzati)



Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE G.C. N° 64 DEL 30/08/2013

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 30/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 30/08/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 04/06/2013 al 22/06/2013

Rosate, 04/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 18/06/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of Dott.ssa Annachiara Affaitati.